



Federazione Italiana Sport Equestri

---

R.G. TRIB. FED. 15/15

(Proc. P.A. 132/14)

### IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 8 del mese di giugno 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - Componente

**Avv. Paolo Clarizia** - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dei sig.ri Marta Michalak (tessera FISE 4612/L) e Umberto Bilotta (tessera FISE 00017/L)

#### PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 16.03.2015, con allegata produzione documentale, i sig.ri Marta Michalak e Umberto Bilotta venivano deferiti a giudizio dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito sportivo di cui all'art. 1, punto 2, lett. b), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri *ratione temporis* applicabile (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giust.), in relazione alla comunicazione con cui il Presidente del Comitato Regionale FISE Calabria, Roberto Cadorna, ha segnalato che la Sig.ra Michalak in lettera del 30.10.2014 utilizzava l'espressione: «*Segno evidente ed inequivocabile che tutto è stato deciso nelle solite ed oscure stanze del Comitato Regionale utilizzando i soliti criteri lontani dalla democraticità e sportività*» e che il Sig. Bilotta in distinta lettera di pari data utilizzava l'espressione «*Invece mi sembra chiaro che le scelte del Consiglio regionale non seguano la via dello Sport, ma purtroppo quelle della politica*»;



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- visto l'art. 16, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 8 giugno 2015, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;
  - con memoria del 29.05.2015, presentata dai soggetti deferiti a giudizio nella persona dell'Avv. Simona Petrocelli, si contestava la configurabilità della fattispecie sanzionabile di cui all'art. 1, punto 2, lett. b) in quanto: *i)* le espressioni ritenute offensive, inserite nel contesto fattuale che le ha precedute, costituirebbero mera manifestazione del diritto di critica degli incolpati, esprimendo il dissenso maturato a seguito degli eventi che li hanno visti direttamente coinvolti; *ii)* tale critica, volta a stimolare un dibattito, rientrerebbe nella normale dialettica tra componenti delle associazioni che può assumere toni polemici soprattutto nei confronti delle posizioni apicali, al fine di provocare una discussione d'interesse degli altri associati; *iii)* le espressioni contestate, anche decontestualizzate, non risulterebbero comunque offensive o irrispettose. Concludeva la difesa degli incolpati che, ove anche fossero ravvisabili profili sanzionatori, la sanzione della censura, richiesta dalla Procura, sarebbe sproporzionata in quanto, essendo le critiche scaturite da un ingiusto fatto altrui, sarebbe *"applicabile la circostanza attenuante prevista dalla lettera a) dell'art. 9 R.G. FISE"* (corrispondente alla lettera a) dell'art. 6 Reg. Giust. *ratione temporis* applicabile);
  - all'udienza dell'8 giugno sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Angelo Martucci, che ha specificato le proprie domande chiedendo l'applicazione della sanzione del richiamo scritto ai sensi dell'art. 3, punto 1, lett. a) Reg. Giust. e il predetto difensore dei sig.ri Michalak e Bilotta, Avv. Simona Petrocelli, la quale si è riportata a quanto indicato in atti e alle rispettive richieste;

#### RILEVATO CHE

- a norma dell'art. 1, punto 2, lett. b), Reg. Giust. sono sanzionabili *"tutte le dichiarazioni lesive della onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali centrali e periferici,*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*associazioni, enti, tesserati, particolarmente se sono state rese a mezzo stampa, radio o televisione, e non vi sia stata rettifica tempestivamente pubblicata a norma della legislazione sulla stampa”;*

- nel caso di specie ricorre *sine dubio* tale fattispecie;
- invero le affermazioni all’origine del presente giudizio – qualificando i processi decisionali assunti in seno ad un Organo federale periferico, il Consiglio del Comitato Regionale della Calabria, in termini di perpetrata antidemocraticità, assenza di trasparenza, favoritismo politico e mancanza di spirito sportivo – intaccano l’onorabilità e il prestigio di tale Organo federale;
- la lesività si manifesta ancor più grave ove si consideri che il testo delle missive, contenenti le espressioni oggetto di contestazione, è stato dagli incolpati inoltrato agli altri affiliati FISE del territorio, peraltro *“con preghiera di pubblicazione”*;
- non appaiono condivisibili le prospettazioni difensive degli incolpati laddove si afferma che simili espressioni, lette nel contesto fattuale che le ha precedute, rientrerebbero nel diritto di critica e nella normale dialettica tra associazioni;
- del resto, alla luce del contesto di riferimento – costituito dai rapporti tra affiliati ed enti territoriali della Federazione (tra l’altro finalizzati all’organizzazione di eventi sportivi) – affermazioni che insinuano apertamente a gravi e perpetrate carenze sul piano morale e della correttezza comportamentale riscontrate nell’operato di un Organo territoriale della Federazione esulano dai confini dell’esercizio di critica o della dialettica tra associazioni, che nel rispetto dei principi dello Statuto FISE e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI dovrebbero invece sempre avvenire con spirito costruttivo e mai demolitorio;

#### TENUTO CONTO

- che la sanzione del richiamo scritto, richiesta dalla Procura, appare adeguata alla fattispecie oggetto d’esame, nonché proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse ai sensi dell’art. 4 Reg. Giust.;



Federazione Italiana Sport Equestri

---

- che non è prospettabile l'attenuante invocata dagli incolpati trattandosi di mero richiamo scritto, che costituisce la misura sanzionatoria meno afflittiva tra quelle previste dal Regolamento di Giustizia della Federazione;

**APPLICA**

ai Sig.ri Marta Michalak e Umberto Bilotta, in epigrafe generalizzati, la sanzione del **richiamo scritto**, incaricando la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alla Sig.ra Michalak e al Sig. Bilotta, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, nonché di dare immediata comunicazione della presente decisione al Comitato Regionale FISE della Calabria affinché ne curi l'esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 8 giugno 2015.

**PRESIDENTE:** Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** Prof. Avv. Fabio Iudica

**CONSIGLIERE RELATORE:** Avv. Paolo Clarizia